



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 126

**OGGETTO: VERTENZA COMUNE DI AVIGLIANA/IMPRESA M.I.D.A.
FORMALIZZAZIONE TRANSAZIONE**

L'anno **2014**, addì **9** del mese di **Giugno** alle ore **15.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	-	PATRIZIO Angelo	SI
Assessore	-	MARCECA Baldassare	SI
Assessore	-	MATTIOLI Carla	SI
Assessore	-	TAVAN Enrico	NO
Assessore	-	MORRA Rossella	SI
Assessore	-	ARCHINA' Andrea	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall' **Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente** n. 360 in data 09.06.2014 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: "VERTENZA COMUNE DI AVIGLIANA/IMPRESA MI.DA. FORMALIZZAZIONE TRANSAZIONE"

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute e, in aggiunta ed integrazione ad esse, per le seguenti motivazioni che la Giunta ritiene di dover esprimere perché sia reso ancor più comprensibile il ragionamento che sta alla base della decisione di transare la controversia, evitando una possibile lite dall'esito prevedibilmente lungo ed incerto, come proposto dal Responsabile Unico di Procedimento dell'Opera pubblica, arch. Paolo Caligaris:

- 1) Circa le deduzioni apportate in danno dell'Impresa in sede di collaudo tecnico amministrativo in ragione del ritardo nella esecuzione dei lavori: un importo totale di € 89.099 è stato dedotto dall'amministrazione, unilateralmente, in sede di collaudo tecnico amministrativo, a titolo di penali per ritardo di esecuzione e – sempre per ritardo – di maggior costo di locazione di un prefabbricato per ospitare gli studenti. L'avvocato di controparte, nella sua nota 10.4.2014, contesta in modo particolare questo fatto, sia perché il ritardo deriverebbe dalla necessità di adeguamenti progettuali e di variante decisi dall'Amministrazione (non imputabilità del ritardo), sia perché l'opera sarebbe comunque stata conclusa utilmente per l'amministrazione mentre la penale applicata e il ristoro della spesa per locazione determinerebbero una sproporzione della sanzione applicata.
In effetti alcune di queste affermazioni paiono poter avere un possibile fondamento e una ragionevole possibilità di accoglimento, totale o parziale, in un eventuale giudizio. Peraltro la deduzione fu fatta ovviamente a fronte di un credito dell'impresa per opere realizzate e collaudate, che sono quindi acquisite al patrimonio comunale;
- 2) Circa le riserve: l'importo totale delle riserve fatte dall'impresa era piuttosto elevato (€573.672,37) e di queste in sede di collaudo ne furono riconosciute solo per € 36.652,45, pari a circa il 6%. Nella ipotesi di un accertamento tecnico d'ufficio – paventata sempre dall'avvocato di controparte – non si può certo escludere a priori che ne venga riconosciuta una maggior quota. Con l'accordo proposto, nella sostanza si opera un ulteriore riconoscimento di esse che non eccede i 30/40.000 euro massimi;
- 3) Infine in particolare si valuta che, rispetto agli oneri finanziari di cui al precedente punto 2, i costi finali a carico del Comune per una eventuale causa civile – tra costi di perizie tecniche e legali – tenuto conto degli ordini di valore della causa, potrebbero avvicinarsi a quanto viene in definitiva riconosciuto all'Impresa, in misura molto ridotta rispetto alle Sue pretese e con una congrua rateazione che tiene conto delle esigenze del Bilancio comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014 con cui è stato differito al 31.07.2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell' **Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente** n. 360 in data 09.06.2014 allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale, per le motivazioni in essa riportate e per quelle ulteriori qui sopra indicate dalla Giunta comunale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Area Lavori Pubblici tecnico manutentiva e ambiente

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 360
redatta dal Settore Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente

OGGETTO: VERTENZA COMUNE DI AVIGLIANA/IMPRESA MI.DA. FORMALIZZAZIONE TRANSAZIONE

Su richiesta del Sindaco Angelo Patrizio,

Premesso

che in data 14/11/2012, con determinazione del Direttore dell'Area LLPP - Tecnico Manutentiva e Ambiente n. 396 .si disponeva l'approvazione dell'atto unico di collaudo emesso in data 26 Luglio 2012 dei lavori eseguiti dalla soc.MI.DA srl di realizzazione dell'ampliamento scuola Norberto Rosa ,ambito programma contratto di cantiere finanziato dal Ministero delle infrastrutture , Regione Piemonte e fondi propri.

Collaudo tecnico amministrativo che sottoscritto con riserva dall'impresa medesima a richiamo delle precedenti riserve espresse riuniva la disamina delle medesime oltre a riportare detrazioni dall'originario contratto per i seguenti importi :

A) ammontare degli importi da riserva al netto importo già riconosciuto = € 537.019,92

dato dalla differenza di importo delle riserve iscritte a registro di contabilità e richiamate nell'atto di collaudo di €573.672,37 e importo riconosciuto dal collaudatore e approvato dal RUP di € 36.652,45

B) ammontare delle detrazioni applicate dal collaudatore ed approvate dal Rup = € 104.499,04

dato dalla sommatoria di euro 55.499,04 per applicazione massima penale da ritardo , euro 33.600,00 per maggior onere di locazione sopportato dalla committenza per la prosecuzione dell'affitto del prefabbricato di accoglimento della popolazione scolastica , euro 10.650,00 per ripristino difetti esecutivi , euro 4.750,00 per forniture da lavori in economia in esecuzione d'ufficio sostenute dall'amministrazione.

Che in data 11/04/2014 prot. n.0007245 veniva recapitata al RUP a firma dell'avvocato Scalise per conto dell'impresa MI.DA formale diffida ad adempiere nel riconoscimento dei crediti avanzati per importo dichiarato di euro 641.518,96 con conseguente declaratoria di rito all'avvio della fase processuale in caso di inadempimento.

Dato atto che a seguito di tale azione il Rup ha proposto una possibilità di mediazione condividendo la reciproca volontà delle parti di definire transattivamente la fattispecie in contestazione, pur permanendo ciascuna parte ferma nella convinzione di quanto già esposto nell'ambito del procedimento, e senza che sia possibile desumere dall'accordo transattivo, ammissione implicita di responsabilità alcuna, né rinuncia, al di fuori di quanto in esso espressamente previsto e pattuito;

Dato atto che per sopravvenute esigenze a chiarimento di profili legislativi in materia di responsabilità solidale, intercorrente e gravante su committente ed appaltatore, ampiamente approfondite e analizzate è stato possibile formalizzare un'ipotesi di accordo stragiudiziale proponendo un importo di ristoro per complessivi 120.000 euro da liquidarsi anche in più esercizi finanziari senza alcuna maggiorazione da interessi legali;

Considerato in punto decisorio anche a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 4 Marzo 2010 n.28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali che detto istituto sia divenuto, anche in forza dell'impulso pretorio intervenuto nei decorsi anni, uno strumento generale di deflazione delle liti nelle materie assistite da vincolo di improcedibilità;

Atteso che l'accordo sia stato supportato dal RUP per le seguenti precise oggettive e motivate ragioni :

- la "res dubia" , riguardante una richiesta di controparte pari a euro 641.518,96 in conto capitale, costituita da partite contabili dovute ed altre oggetto di contestazione , scaturita per effetto del non avvenuto ristoro di riserve , a suo tempo formulate ,nonché delle detrazioni da penale applicata nell'importo massimo , da maggiore onere di locazione del prefabbricato adibito all'accoglienza della popolazione scolastica, da lavori in esecuzione d'ufficio e ripristino difetti esecutivi;
- i diritti insorti nella vertenza siano di natura disponibile;
- le reciproche concessioni recate nell'atto convenzionale siano accettabili sotto il profilo economico in quanto per conseguire un accertamento giudiziale della " res dubia" in contestazione , occorra obbligatoriamente avvalersi in contraddittorio , di perizie di natura tecnica , onerose e lacunose ai fini della risoluzione delle molteplici e specifiche tematiche evidenziate nella consapevolezza che la prosecuzione della lite comporti ingenti spese tecniche e legali , salva l'alea del rischio ed il termine della lite per ovvio principio generale

Verificato che ai sensi dell 'art 20 del vigente statuto sia quale organo competente a transigere da potenziali liti in atto la Giunta Comunale e nella fattispecie occorra procedere all'approvazione dell'accordo stabilendo di versare alla società ricorrente la somma di € 120.000 quale corrispettivo a saldo e stralcio di ogni ulteriore importo richiesto , evitando i tal modo l'alea correlata al giudizio e conseguente notevole esborso per spese legali e peritali in quanto ovviamente correlate alla particolare materia del contendere (esecuzione di opera pubblica)

Visto lo schema di accordo transattivo proposto dall'ufficio competente ;

Preso atto che risultano disponibili, nel bilancio comunale, le somme necessarie a garantire la copertura dell'esborso da porre a carico del Comune, già vincolate e destinate allo specifico appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere "Contratto di quartiere II".

Visto

-gli artt. 163 e 1965 del cc

si propone

che la Giunta Comunale deliberi:

1) di definire transattivamente la lite in essere approvando lo specifico schema di accordo transattivo alle seguenti condizioni: 1) esborso, da parte dell'ente ed in favore dell'impresa, dell'importo complessivo di euro 120.000,00 anche in più esercizi finanziari in ragione dell'equilibrio contabile conseguente al patto di stabilità con rinuncia di ogni pretesa in punto interessi legali e moratori; 2) tacitazione di tutte le pretese attuali e/o future nei confronti del Comune di Avigliana;

2) di autorizzare e demandare , di conseguenza, il Direttore dell'Area LLPP e Tecnico Manutentiva la sottoscrizione del relativo accordo e ogni incombenza riguardante l'attuazione e liquidazione delle partite contabili in esse definito nelle scadenze e importi vincolati;

3) di dichiarare, attesa l'urgenza connessa alla prosecuzione giudiziale della vertenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 9 Giugno 2014

Il Direttore Area LLPP Tecnico Manutentiva e ambiente
f.to Arch. Paolo Caligaris

PARERE FAVOREVOLE, sulla proposta di transazione.

Premesso che la transazione in esame trova presupposto nell'art. 1965 del c.c., ove è previsto nonché disciplinato espressamente detto istituto deflativo delle liti.

Considerato inoltre che a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, detto istituto sta divenendo, anche in forza dell'impulso pretorio intervenuto nei decorsi anni, uno strumento di tipo generale di deflazione delle liti, in alcune materie assistito da vincolo d'improcedibilità.

Considerato altresì che sotto il profilo giurisprudenziale intercorre un rapporto di equivalenza/alternatività tra giudicato e transazione (cfr. in punto, ex plurimis, Cass. 10/01/1997, n. 184), ed ancora, per una miglior intelligenza dell'argomento in esame preme evidenziare che nell'ambito del diritto amministrativo detto istituto è previsto anche dalla legge disciplinante i ricorsi nanti le commissioni tributarie (D. Lgs n. 546/1992) nonché nelle vertenze di lavoro interessanti la P.A.: pertanto può essere definito sotto un profilo dinamico, allineato allo sviluppo socioculturale della società, come uno strumento deflativo non più eccezionale per la pubblica amministrazione.

Dopo aver premesso le suesposte sintetiche considerazioni riguardanti l'oggetto, si ritiene che la fattispecie transattiva in esame presenti le tre caratteristiche fondamentali previste dal nostro ordinamento, nello specifico:

- la "res dubia", riguardante una richiesta di controparte pari a euro 641.518,96 in conto capitale, costituita da partite contabili dovute ed altre oggetto di contestazione, scaturita per effetto del non avvenuto ristoro di riserve, a suo tempo formulate, nonché delle detrazioni da penale applicata nell'importo massimo, da maggiore onere di locazione del prefabbricato adibito all'accoglienza della popolazione scolastica, da lavori in esecuzione d'ufficio e ripristino difetti esecutivi;
- i diritti insorti nella vertenza siano di natura disponibile;
- le reciproche concessioni recate nell'atto convenzionale siano accettabili sotto il profilo economico in quanto per conseguire un accertamento giudiziale della "res dubia" in contestazione, occorra obbligatoriamente avvalersi in contraddittorio, di perizie di natura tecnica, onerose e lacunose ai fini della risoluzione delle molteplici e specifiche tematiche evidenziate nella consapevolezza che la prosecuzione della lite comporti ingenti spese tecniche e legali, salva l'alea del rischio ed il termine della lite per ovvio principio generale

Il pagamento dovrà avvenire secondo il seguente scadenziario:

entro il 30 Luglio 2014	Euro 40.000,00
entro il 31 Dicembre 2014	Euro 40.000,00
entro il 30 Giugno 2015	Euro 40.000,00



Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 360**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente**

Oggetto: **VERTENZA COMUNE DI AVIGLIANA/IMPRESA MI.DA. FORMALIZZAZIONE TRANSAZIONE**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole - vedi allegato**

Data **09/06/2014**

Il Responsabile di Settore

Arch. Paolo CALIGARIS

Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE RILEVATO CHE LA SPESA RIENTRA NEL Q.E. DELL'INVESTIMENTO GIA' FINANZIATO E VISTE LE MODALITA' DI PAGAMENTO, SI ESPRIME Parere Favorevole**

Data **09/06/2014**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

COPIE: UFR

ROG

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Livio SIGOT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal **01 LUG. 2014**

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li

01 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio SIGOT

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **01 LUG. 2014**

☐ è stata

ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☐ è divenuta esecutiva in data _____

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li

01 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio SIGOT